

Patto Parasociale ex articolo 16 comma 2 lett. c) del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) fra i soci di “Acqua Ingegneria s.r.l.” per garantire l’assetto organizzativo finalizzato all’esercizio del controllo analogo congiunto sulla società “Acqua Ingegneria s.r.l.”

Rev. 1/02/2019

Tra i seguenti soci della società – “Acqua Ingegneria s.r.l.” (la “Società”)

- **Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale [•]**
- **Romagna Acque – Società delle Fonti spa [•]**
- ***I singoli soci di Romagna Acque – Società delle fonti spa* (cumulativamente denominati nel presente atto anche “Gruppo di soci di Romagna Acque spa”)**
- **[•]**

premessso

a) che il combinato disposto dell'articolo 5 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 (di seguito per brevità anche Codice dei contratti pubblici.), e art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica- in appreso per brevità TUEL) stabilisce che gli Enti locali, anche in forma associata, possano avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività indicate nel citato articolo, di Organismi cosiddetti “*in house*”, vale a dire di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli Enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti pubblici che la controllano;

b) che il Testo Unico sulle Società Partecipate, D. Lgs. n. 175 del 19.08.2016, disciplina il requisito del controllo analogo: l'art. 2 comma 1 lett. c), definisce il “*controllo analogo*” come la situazione in cui l'Amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'Amministrazione partecipante; - che l'art. 2 comma 1 lett. d) del D. lgs. n. 175 del 19.08.2016 fornisce la definizione di “*controllo analogo congiunto*” come la situazione in cui l'Amministrazione esercita congiuntamente con altre Amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni previste dalla legge;

c) che alcuni Comuni presenti nella Provincia di Ravenna, Rimini e Forlì, nonché la stessa Provincia di Ravenna, hanno conferito le proprie partecipazioni nelle società che svolgono servizi pubblici e strumentali nelle rispettive società holding (Liva Tellus Romagna Holding – Ravenna Holding – Rimini Holding) che a loro volta rispondono dei requisiti di all'art. 4 comma 5 del TUSPP, che sono divenute socie di Società (in appresso anche “**Soci diretti**”) e che rappresentano la persona giuridica sottoposta al medesimo controllo analogo mediante la quale consentire l'affidamenti in house a cascata diretta a favore delle proprie controllate in house. Per “**Soci indiretti**” si intendono gli enti pubblici locali che partecipano al capitale sociale dei Soci diretti di Società.

d) che ai sensi delle precitate disposizioni per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci diretti intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza;

e) che l'articolo 26 del predetto Statuto già prevede l'impegno dei Soci a sottoscrivere un apposito Patto parasociale con cui garantirsi reciprocamente un adeguato controllo sulla società, tramite l'esercizio coordinato dei loro poteri sociali, nonché disciplinare le modalità di coordinamento

dei relativi poteri di indirizzo e di controllo sulla società, analogo a quello esercitato sui propri servizi (“**Patto**”)

Tutto ciò premesso, al fine di esercitare il controllo analogo congiunto su Società si stipula e conviene quanto segue.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse e Scopo del Patto.

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. I Soci diretti convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della società quale società in house, dedicata allo svolgimento delle attività di interesse pubblico elencate nell’art. 3 dello statuto **Acqua Ingegneria s.r.l.** A tal fine, con il presente Patto i Soci diretti intendono disciplinare l’esercizio congiunto e coordinato del loro potere di direzione, di coordinamento, supervisione e di controllo su Società per garantire la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sui propri servizi, al fine di esercitare un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società ai sensi di quanto stabilito dalla normativa comunitaria ed interna in materia di in house providing.

1.2 Con l’adesione del presente Patto i Soci diretti conferiscono delega ai componenti del Coordinamento dei Soci come specificato al successivo art. 7, i cui poteri di rappresentanza sono attribuiti nei limiti di quanto stabilito dallo Statuto e dal presente Patto.

Articolo 2 - Durata, proroga, scioglimento, modificazioni.

2.1 I Soci diretti convengono di fissare la durata del presente Patto e di tutte le pattuizioni in essa stabilite sino al 31.12.2050 (duemilacinquanta), con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Da tale data il Patto è efficace nei confronti dei singoli Soci diretti sottoscrittori.

2.2 È escluso il tacito rinnovo. Pertanto la proroga potrà essere determinata solo dalla manifestazione di volontà, espressa in forma scritta, di tutti i Soci diretti sottoscrittori del patto.

2.3 È possibile la risoluzione anticipata il presente patto purché tale decisione sia assunta, in spirito di leale collaborazione, ricercando, ove ottenibile, l'unanimità dei consensi; laddove invece sia riscontrata l'impossibilità di raggiungere tale unanimità, la decisione viene adottata da tanti soci che rappresentino almeno 78 %¹ del capitale della società.

2.4. Le modifiche al presente Patto possono essere apportate purché esse siano assunte, in spirito di leale collaborazione, ricercando, ove ottenibile, l'unanimità dei consensi; laddove invece sia riscontrata l'impossibilità di raggiungere tale unanimità, le modifiche devono essere approvate da tanti soci che rappresentino almeno 78 %² del capitale della società.

2.5. Il trasferimento delle quote sociali, come disciplinato dall'art. 8 dello Statuto, è condizionato all'adesione dei nuovi Soci al presente Patto. Il venire meno della qualità di Socio comporta, parimenti, l'automatico recesso dal presente Patto.

Articolo 3 - Capitale della società.

3.1 I Soci si impegnano, anche ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dello Statuto della società, a garantire che la quota di capitale pubblico non sia mai inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della società; a tale riguardo, possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge e/o per Statuto ad essere a capitale interamente pubblico.

Articolo 4 - Organo amministrativo della società.

4.1. Spetta al Coordinamento dei soci il potere di designare i componenti del Consiglio di amministrazione della società, ovvero l'Amministratore

¹ La percentuale del 78% va intesa in senso variabile in un range attorno al 3% in quanto la definizione di tale quorum si avrà solo con l'assetto finale dei soci diretti di Acqua Ingegneria. In ogni caso la percentuale del 78% fa riferimento alla seguente partecipazione societaria: Autorità Portuale 31%, Romagna Acque 48% e altri soci 21%.

² La percentuale del 78% va intesa in senso variabile in un range attorno al 3% in quanto la definizione di tale quorum si avrà solo con l'assetto finale dei soci diretti di Acqua Ingegneria. In ogni caso la percentuale del 78% fa riferimento alla seguente partecipazione societaria: Autorità Portuale 31%, Romagna Acque 48% e altri soci 21%.

Unico. Spetta altresì al Coordinamento dei soci la designazione del Direttore Generale in estio alle procedure di individuazione. I soci si impegnano, in sede di Assemblea societaria, a nominare gli amministratori ed il Direttore Generale in conformità alle designazioni effettuate dal Coordinamento dei soci.

4.2. I Soci si impegnano affinché gli amministratori siano scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa, pubblica o privata, gestionale e professionale, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, di quella in materia di parità di genere e, conformemente, alle prescrizioni concernenti la nomina dei componenti degli Organi amministrativi nelle società a controllo pubblico. In particolare, i Soci si impegnano affinché la proposta di nomina degli Amministratori della società, di cui all'art. 16 dello Statuto, sia preceduta dall'acquisizione delle autodichiarazioni sostitutive, rese da parte dei candidati ai sensi del D.p.r. 445/2000, sull'insussistenza di condizioni di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi di cui al D. lgs. 39/2013 (e s.m.i.), di assenza, nei confronti di Società, di situazioni di conflitto di interessi, di assenza, delle situazioni di cui all'art. 2382 codice civile, di assenza delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 53 del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. e di assenza di qualsiasi situazione di inconferibilità ed incompatibilità prevista per legge.

Della acquisizione delle predette autodichiarazioni sostitutive si dovrà dare opportunamente atto nel verbale della seduta del Coordinamento soci che precede le suddette nomine da parte dell'Assemblea.

La verifica dei requisiti suddetti avverrà da parte del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza – RPCT – della Società. Successivamente, con cadenza annuale, verranno rese le medesime dichiarazioni da parte degli amministratori; sottoposte anch'esse a verifiche da parte del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza – RPCT. La deliberazione di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, da parte dell'Assemblea dei Soci dovrà, pertanto, espressamente indicare non solo le esperienze maturate da ciascun Amministratore, ma anche, espressamente, indicare le autodichiarazioni sostitutive preventivamente raccolte,

nei casi di legge.

In Assemblea Soci si darà altresì atto che i curricula sono depositati agli atti.

Analogamente si dovrà procedere in caso di cooptazione e gli amministratori e/o di sostituzione del consigliere.

4.3 Il coordinamento determinerà la forma dell'Organo Amministrativo e le relative designazioni:

4.3.1 Qualora l'organo amministrativo sia in forma collegiale (consiglio di amministrazione):

Il Presidente della società sarà nominato dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, sarà composto n. 3 (tre) componenti, incluso il Presidente. La rappresentanza dei soci verrà garantita nel modo seguente:

n. 1 componente sarà indicato dal socio diretto *Autorità Portuale*

n. 1 componente sarà indicato dal socio diretto *Romagna Acque*

n. 1 componente sarà indicato dal socio diretto dal *Gruppo di Soci di Romagna Acque* - d'intesa fra loro - che hanno acquisito singolarmente e direttamente la partecipazione in Società e che hanno sottoscritto il presente Patto.

4.3.2 Qualora l'organo amministrativo sia in forma monocratica (amministratore Unico) la designazione avverrà con consenso unanime ed in caso di disaccordo con i quorum deliberativi previsti all'art. 7.

4.4 La proposta di designazione delle principali cariche del Consiglio di Amministrazione (Presidente, Vice Presidente ed Amministratore delegato) sarà formulata dal Coordinamento dei Soci di cui al successivo articolo 6, secondo il principio di equilibrio fra i soci diretti attraverso meccanismi e modalità operative da concordarsi in tale sede.

4.5. Il Coordinamento dei Soci proporrà all'Assemblea dei Soci gli indirizzi per l'attribuzione dei poteri delegati, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di nomina dei componenti degli Organi amministrativi delle società a controllo pubblico.

Articolo 5 – Organi di controllo della società

5.1. Spetta al Coordinamento dei soci il potere di designare i componenti del Collegio sindacale della società di cui all'art 22 dello Statuto. I soci si impegnano, in sede di Assemblea societaria, a nominare i sindaci in conformità alle designazioni effettuate dal Coordinamento dei soci.

5.2. I Soci si impegnano affinché i componenti del Collegio sindacale siano scelti fra persone di comprovata esperienza professionale, nel rispetto della normativa vigente ed, in particolare, di quella in materia di parità di genere e, conformemente, alle prescrizioni concernenti la nomina dei componenti degli Organi di controllo nelle società a controllo pubblico. In particolare, i Soci si impegnano affinché la proposta di nomina dei Sindaci della società sia preceduta dalla acquisizione delle autodichiarazioni sostitutive, rese da parte dei candidati ai sensi del D.p.r. 445/2000, sull'insussistenza di cause ostative che precludano l'assunzione e il mantenimento della carica nel Collegio sindacale.

5.3. La deliberazione di nomina dei componenti del Collegio Sindacale, da parte dell'Assemblea dei Soci dovrà, pertanto, espressamente indicare non solo le esperienze maturate da ciascun Sindaco, ma anche, espressamente, indicare le autodichiarazioni sostitutive preventivamente raccolte, nei casi di legge.

La verifica dei requisiti avverrà da parte del Segretario del Coordinamento soci.

Successivamente, con cadenza annuale, verranno rese le medesime dichiarazioni da parte dei Sindaci; sottoposte anch'esse a verifiche da parte del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza – RPCT – della Società.

In Assemblea Soci si darà altresì atto che i curricula sono depositati agli atti.

I n. 3 Sindaci effettivi saranno indicati, rispettivamente,

- n. 1 componente sarà indicato dal socio diretto *Autorità Portuale*;
- n. 1 componente sarà indicato dal socio diretto *Romagna Acque*;
- n. 1 componente sarà indicato dal socio diretto dal *Gruppo di Soci di Romagna Acque* - d'intesa fra loro - che hanno acquisito singolar-

mente e direttamente la partecipazione in Società e che hanno sottoscritto il presente Patto.

- mentre i n. 2 Sindaci supplenti saranno indicati, a rotazione, fra i soci diretti sopra indicati partendo dalle designazioni di un componente supplente da parte di *Autorità Portuale* e di *Romagna Acque* e così via.

Il presidente del Collegio Sindacale sarà nominato a rotazione dai tre soci diretti sopra indicati a cominciare dalla designazione da parte di *Autorità Portuale*.

Articolo 6 - Coordinamento dei Soci.

6.1 Al fine di esercitare un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci istituiscono un apposito Organismo di controllo denominato Coordinamento dei Soci (denominato per brevità anche “**Coordinamento**”).

6.2 Il Coordinamento rappresenta la sede per l'esercizio del controllo di cui al comma 1 ed è sede di informazione, consultazione, valutazione, verifica, controllo preventivo, consuntivo e discussione tra i Soci e tra la società ed i Soci, e pertanto, di controllo analogo congiunto dei Soci sulla società e sull'andamento generale dell'amministrazione della società stessa, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società. A tale fine, il Coordinamento effettua, di norma, quattro riunioni all'anno. A tali riunioni, il Coordinamento può invitare l'Organo Amministrativo, il Direttore Generale, se nominato, nonché i componenti del Collegio Sindacale.

6.3 Al fine di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative della società, spettano al Coordinamento, i seguenti compiti/funzioni:

- a) le proposte di designazione e di revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione ovvero dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale della Società;
- b) la determinazione in merito agli indirizzi ed agli obiettivi della società, comprensivi degli indirizzi in materia di Personale ed assetto organizzativo,

degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, degli indirizzi sul complesso delle spese di funzionamento della società di cui all'art. 19, comma 5, D. lgs. 175/2016 (e s.m.i.);

c) la disamina preventiva degli ordini del giorno e delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, con facoltà di esprimere pareri preliminari sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea medesima e formulare proposte di modifica od integrazione;

d) autorizzare, prima della approvazione da parte dell'Assemblea, la Relazione previsionale, il Bilancio di esercizio, i Piani degli Investimenti e/o industriali, i Piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società;

e) autorizzare, prima della approvazione da parte dell'Assemblea, gli altri atti sottoposti per Statuto ad autorizzazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile, nonché degli atti di modificazione dello statuto e dell'oggetto sociale;

f) Fornire gli indirizzi circa il contenimento dei costi di funzionamento della società;

6.4 I componenti del Coordinamento hanno diritto di accesso a tutti gli atti della società

6.5 Il Coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati nella Relazione previsionale, dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, verificandone gli eventuali scostamenti, attuando in tal modo il controllo sull'attività della società. A tali fini, l'organo amministrativo della società inoltra al Coordinamento, in particolare: la relazione semestrale prevista dall'articolo 18, comma 2, dello Statuto; la proposta di Bilancio di Esercizio in tempo utile prima della data prevista per l'Assemblea fissata per la relativa approvazione; la relazione previsionale di cui all'art. 20 dello Statuto entro il 30 novembre di ogni anno, comprensiva del piano annuale e triennale delle attività [documenti redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai Soci, con le indicazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria per l'anno successivo, con particolare riferimento alla struttura organizzativa della socie-

tà, all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi da espletare]. Nel caso di eventuali scostamenti o criticità rispetto al budget annuale, l'organo amministrativo è tenuto ad informare per iscritto il Coordinamento dei Soci. Il Coordinamento si esprime per iscritto sugli argomenti di propria competenza e trasmette i pareri / indirizzi conseguenti al Consiglio di Amministrazione della società.

Articolo 7 – Composizione e Funzionamento del “Coordinamento dei soci”.

7.1 Il Coordinamento, è composto dai rappresentanti legali, o loro delegati, dei Soci diretti Autorità Portuale, Romagna Acque e dal Gruppo di soci di Romagna Acque spa.

7.2 I Soci si impegnano a votare in assemblea in conformità alla volontà espressa nel Coordinamento dal proprio rappresentante.

7.3 Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta d'insediamento, dal Socio diretto che detiene la maggiore quota di capitale della società.

7.4 Il Coordinamento nomina, fra i propri componenti, un Presidente, in occasione della seduta convocata per la designazione del nuovo Organo Amministrativo; egli dura in carica per tre esercizi. Il Coordinamento è convocato dal proprio Presidente, presso la sede della società od in altro luogo opportuno, di norma, almeno dieci giorni prima di ogni Assemblea dei Soci e anche su richiesta di ogni Socio componente il Coordinamento medesimo, in caso di inerzia da parte del Presidente. Il Coordinamento viene convocato, di norma, 4 volte all'anno. L'avviso di convocazione deve essere inviato, di norma, almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta.

7.5 Il Coordinamento è regolarmente costituito con la presenza di tanti componenti, che rappresentino almeno il 78 %³ (settantotto per cento) del capitale della società. Le deliberazioni sono assunte, in spirito di leale collaborazione, ricercando, ove ottenibile, l'unanimità dei consensi. Laddove sia riscontrata l'impossibilità di raggiungere tale unanimità, il Coordinamento delibera con il voto favorevole di tanti componenti che rappresen-

³ Vedi note a pie pagina precedenti

tino almeno il 78% ⁴(settantotto per cento) del capitale della società. Delle sedute è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente del Coordinamento e dal Segretario verbalizzante all'uopo indicato ad inizio di ogni riunione. In caso di esito favorevole con maggioranza inferiore al 78 ⁵% (settantotto per cento) del capitale sociale ma comunque superiore al 59% (cinquantanove per cento) del capitale sociale le materie che richiedono preventiva autorizzazione del Coordinamento o proposta, di cui all'art. 6.3 lettere a), d) ed e) saranno comunque sottoposte all'esame dell'Assemblea dei Soci.

7.6 L'organizzazione ed il funzionamento del Coordinamento, per quanto non previsto nel presente Patto, sono demandati, se necessario, ai poteri di auto determinazione e regolazione dall'Organismo medesimo.

Articolo 8 - Recepimento del Patto.

8.1 I Soci si impegnano a far recepire il presente Patto all'Assemblea dei Soci, che, con apposita deliberazione, impegnerà il Consiglio di Amministrazione alla sua osservanza al fine di dare piena realizzazione al controllo sulla società di cui all'articolo 1 del Patto stesso.

Articolo 9 - Recesso.

9.1 I Soci non possono recedere dal Patto prima della sua naturale scadenza.

9.2 La perdita della qualità di Socio della società determina l'immediato venire meno della qualità di sottoscrittore del Patto.

Articolo 10 - Clausola compromissoria.

10.1 Qualsiasi controversia tra le Parti che, sulla base dell'ordinamento vigente al momento della sua insorgenza, possa essere risolta a mezzo di arbitrato, relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione del presente Patto, sarà rimessa al giudizio di un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di **Forlì** su richiesta della parte più diligente. Qualora una controversia veda contrapposti ad un Socio, per gli stessi motivi, più Soci, questi dovranno di norma effettuare richiesta di definizione della controversia in un unico giudizio arbitrale.

⁴ Vedi note a pie pagina precedenti

⁵ Vedi note a pie pagina precedenti

**Articolo 11 - Trasferimenti di azioni ed adesione di nuovi Soci
al Patto.**

11.1 I Soci hanno facoltà di cedere in tutto od in parte le proprie azioni od i diritti di opzione sulle azioni emittende, alle condizioni e nelle forme stabilite nello Statuto sociale, ad altri Soggetti pubblici di cui all'articolo 3.1 del presente Patto, solo a condizione che gli stessi sottoscrivano il Patto medesimo.

11.2 La sottoscrizione, che avviene nella stessa forma usata per la stipula del presente Patto, consiste nella formale accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni ivi contenute.

11.3 Per effetto della sottoscrizione del Patto, il Socio acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.

11.4 La cessione diretta di partecipazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, dello Statuto della società è previamente autorizzata dal Coordinamento, al fine della verifica della rispondenza della società cessionaria al modello ivi previsto.

Articolo 12 - Limiti alle modifiche dello statuto della società.

12.1 Gli articoli 3, commi 1 e 2 - 8 commi 1 e 6 - 13, 16, comma 1 - 18, 20 e 26 dello Statuto della società potranno essere abrogati, modificati o, comunque, derogati solo previa modifica del presente Patto. Sono fatte salve le modifiche ed integrazioni di carattere meramente formale e di adeguamento normativo, tenuto conto del recepimento, nello Statuto, delle disposizioni obbligatorie di cui al D. Lgs. 175/2016.

Articolo 13 - Sottoscrizione del Patto, partecipazione successiva, entrata in vigore.

13.1 I primi sottoscrittori del presente Patto espressamente danno atto e consentono che la partecipazione alla medesima da parte di altri soci della società possa avvenire anche in data successiva, mediante sottoscrizione del presente originale.

13.2 Le facoltà indicate all'articolo 11.1 del presente Patto spettano solo ai Soci che abbiano già sottoscritto, nelle due ipotesi di cui sopra, il Patto medesimo.

Articolo 14 – Esercizio del controllo analogo a cascata su Società da parte dei soci indiretti

14.1 I soci si danno reciprocamente atto che, alcuni dei Soci diretti, essendo sottoposti a loro volta al controllo analogo da parte dei Soci indiretti, garantiscono l'esercizio di sistemi di governance su Società tali da rendere effettivo la forma del controllo analogo congiunto "a cascata" come previsto dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs n. 50/2016).

Art. 15 - Spese e oneri.

15.1 Le spese del presente Patto saranno a carico della società.

15.2 Il presente Patto è soggetto a registrazione in termine fisso e ad imposta fissa a norma dell'articolo 11, tariffa I, del D.P.R. n. 131/1986.

Articolo 16 - Adesione di tutti gli altri soci in quanto soggetti aventi carattere pubblico.

16.1 I soci danno atto ed approvano che al presente Patto vengano ad aderire, anche in epoca successiva alla sottoscrizione iniziale degli altri soci, accettandone le statuizioni e condividendole, tutti gli altri soci della società, in quanto soggetti aventi carattere pubblico.

16.2 L'adesione considerata nel presente articolo costituisce, agli effetti dell'assetto organizzativo della società, coordinamento e accettazione degli interessi pubblici perseguiti dai Soci diretti attraverso il Patto, in quanto omogenei rispetto agli interessi di cui sono portatori i restanti soci tutti aventi carattere pubblico e/o finalità di interesse pubblico.